

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Seguito della discussione del progetto di legge sul Codice forestale — Nuova redazione del Titolo V proposta dalla Commissione — Dubbi ed obiezioni del Senatore Devincenzi circa l'articolo 47 modificato appoggiati dal Senatore Ginori — Avvertenze del Relatore — Osservazioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e del Guardasigilli — Osservazioni del Senatore Marzucchi appoggiate dal Senatore Devincenzi — Dichiarazioni e schiarimenti del Senatore Mameli cui risponde il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni del Senatore di San Martino appoggiate dal Senatore Conforti — Spiegazioni del Senatore Mameli — Aggiunta del Senatore De Foresta — Proposta comprensiva dei quattro primi articoli, del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Nuove obiezioni e schiarimenti del Senatore Devincenzi — Modificazione del Guardasigilli all'articolo comprensivo — Osservazione del Senatore San Martino — Proposta del Senatore De Falco combattuta dal Guardasigilli e dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Dichiarazioni del Relatore — Mozione d'ordine del Senatore Conforti — Nuova proposta modificativa del Senatore De Foresta accettata dal Guardasigilli — Parlano sulla mozione d'ordine i Senatori Lauzi, Cibrario e il Relatore — Approvazione della proposta Conforti.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4224. Giammaria Canonico Filia Vicario Generale Capitolare dell'Arcidiocesi di Cagliari, fa istanza perchè venga respinto dal Senato il progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare.

4225. La Camera di Commercio di Caserta, fa istanza perchè nella costruzione della ferrovia autorizzata colla legge 14 marzo 1865, venga adottata la linea da Terni per Avezzano e Sora ad Isoletta.

4226. La Giunta municipale di Vicoli (Teramo) fa istanza perchè nel progetto di legge per la costruzione e sistemazione delle strade meridionali-continentali, venga decretato il prolungamento della linea Ascoli-Penne fino all'incontro della strada Popoli-Aquila.

4227. Alcuni abitanti di Caltanissetta in numero di diciassette, domandano che venga dal Senato sollecitamente discusso il progetto di legge concernente l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

4228. Il Consiglio Comunale di Craco (Basilicata) fa

istanza perchè nel progetto di legge per la costruzione e sistemazione di strade meridionali continentali venga dal Senato ripristinata come provinciale la strada Guardia, Gorgoglione, Stigliano.

4229. Il Sindaco e 18 Consiglieri comunali di Tramutola (Basilicata) fanno istanza perchè nel progetto di legge sulla costruzione e sistemazione delle strade meridionali-continentali venga introdotta una modificazione riguardante la strada da Sapri al Jonio.

Fa omaggio al Senato il Signor De Luca di una sua *Dimostrazione sulla somma importanza dei boschi, e mali derivati dalla loro distruzione.*

Chiedono congedi i Signori Senatori Balbi-Senarega per un mese, Della Gherardesca per otto giorni e Arese per dieci giorni; che sono loro dal Senato accordati.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Signori, ho l'onore di partecipare al Senato che in seguito alla votazione avvenuta alla Camera dei Deputati, nella tornata del 3 corrente, essendosi ricostituita la maggioranza della Camera, il Ministero ha creduto dover rassegnare le sue dimissioni a Sua Maestà. Queste dimissioni furono accettate da Sua Maestà, la quale degnò d'incaricarmi della ricostituzione del nuovo Gabinetto. Intanto Sua Maestà ha ordinato che i Ministri attuali

rimangano in ufficio fino alla definitiva ricostituzione del Ministero.

Presidente. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della importantissima comunicazione per lui fatta al Senato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL CODICE FORESTALE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale.

Era stato rinviato alla Commissione il Titolo quinto, perchè venisse riordinato. La Commissione presenta ora la nuova redazione di questo Titolo di cui darò lettura.

« Titolo V. — *Disposizioni generali per la cautela dei boschi.*

« Art. 47. È proibito l'accendere fuoco entro il bosco a distanza minore di metri 100. Nell'interesse della proprietà il fuoco potrà essere acceso, e potranno farsi carbonaie nei limiti e colle cautele prescritte dall'Agente forestale.

« L'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo sarà punita con pena pecuniaria da lire 10, a lire 100.

« Art. 48. I fornelli (debbii o mottere) non possono farsi a distanza minore di metri 100 dai boschi senza licenza dell'Agente forestale, sotto pena di lire 1 per ciascun fornello.

« Art. 49. Le fornaci, i forni, gli opificii, nei quali sia necessaria una copiosa consumazione di legna, non possono essere stabiliti a distanza minore di metri 250 dai boschi, senza il permesso del Prefetto, il quale per concederlo dovrà sentire gl'interessati ed avere il parere dell'Agente forestale.

« Meno che per uso proprio, le seghe non possono stabilirsi che alla distanza di metri 500 senza il permesso che sopra.

« Art. 50. Il Prefetto nell'accordare i permessi prescriverà le condizioni tutte che saranno opportune, sia contro il pericolo d'incendio, sia in genere per la conservazione dei boschi, sia per impedire la ricettazione o distruzione di legname d'illecita provenienza.

« Art. 51. Chi avrà operato senza permesso, o trascurata una o più delle condizioni dal permesso stabilite, incorrerà in una pena da L. 51 a L. 200, oltre la demolizione degli edifizii.

« Art. 52. Le pene stabilite dai precedenti articoli, saranno applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo per incendio a termini del Codice Penale.

« Art. 53. Le fornaci, forni, opificii, seghe, esistenti all'epoca della pubblicazione della presente legge a distanza minore di quelle qui prescritte, saranno conservati purché entro due mesi se ne faccia la denuncia

al Prefetto e si osservino le prescrizioni di che all'articolo 50.

« Art. 54. I possessori di diritti d'uso i quali in caso d'incendio ricuseranno senza legittima causa di recare aiuto nei boschi ne quali godono di quei diritti, potranno essere condannati alla privazione dell'uso per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque, senza pregiudizio delle pene cui possono essere incorsi a termini del Codice penale.

« Art. 55. Sull'istanza della maggioranza dei Comuni di una valle e previo il parere conforme del Consiglio provinciale e del Consiglio di prefettura, il Prefetto potrà emanare e rendere obbligatorio nei Comuni cointeressati un Regolamento che assoggetti a giustificazione la provenienza del legname esportato dalla valle stessa.

« Contro i provvedimenti o il rifiuto del Prefetto è ammesso ricorso al Re il quale statuirà, sentito il Consiglio di Stato. »

Questo è adunque il Titolo quinto riformato dalla Commissione.

La parola è al Senatore De Gori Relatore.

Senatore **De Gori, Relatore.** Quando nel frequente comparire di emendamenti e aggiunte al Titolo quinto nell'ultima nostra tornata, la Commissione spontaneamente proponeva di istituire un esame comparativo di tali emendamenti ed aggiunte col Titolo stesso, essa era, siccome aveva l'onore di dichiarare, principalmente ispirata dal sentimento che le disposizioni contenute nel nostro testo potessero per avventura disarmonizzare alquanto dai responsi del Diritto comune contenuti nel Codice penale; timore nel quale, a dir vero, la Commissione si induceva a seguito della citazione fatta dell'art. 662 del Codice stesso dall'onorevole mio amico il Senatore Marzucchi, alla lettura del quale temette la Commissione per un istante, che quella parte della legge, che si riferisce alla polizia e conservazione dei boschi, aggravasse alquanto le disposizioni del diritto comune. La Commissione oggi si compiace di assicurare il Senato che non appena ebbe gittato gli occhi sul testo del Codice penale fu completamente tranquillizzata sul suo timore, in quanto che l'articolo citato dall'onorevole Marzucchi contempla il caso, e stabilisce le penalità per l'incendio più o meno dolosamente procurato nei boschi altrui, e il successivo articolo 665, assolutamente e precettivamente, del pari che l'articolo 47 del nostro testo, fa inibizione a chicchessia di accendere fuochi entro i boschi e nelle vicinanze dei boschi, a una distanza anche minore di quella che noi avevamo proposta nel nostro testo. Il Codice penale stabilisce 100 metri, e noi la allargavamo fino a 150.

Confortata pertanto la Commissione che la disposizione contenuta nel 1° articolo di questo Titolo non era nè più nè meno che la riproduzione di una disposizione del diritto comune, si fece prima di tutto il quesito, se essendo l'atto di cui è parola già contem-

plato nel Codice penale, non fosse il caso di obliarlo nella legge presente, in quanto che essendovi provveduto per i dettami del dritto comune, fosse superfluo il riprodurre la stessa disposizione in una legge speciale. Ma la Commissione ha creduto di riprodurre tale e quale, in quanto riguarda le prescrizioni e le pene, il disposto dell'articolo in parola nel testo della legge che ora discutiamo, e ciò per due ragioni.

Primieramente è, come voi ben sapete, o Signori, che il Codice penale non è in vigore in tutta quanta la estensione del Regno. Due contrade nobilissime d'Italia non hanno ancora il Codice penale comune a tutte le altre; in conseguenza la disposizione che si contiene nel Codice comune non avrebbe vigore nelle Province ove il Codice suddetto non è pubblicato.

In secondo luogo, si era la necessità di riprodurre la disposizione testè citata all'effetto di completarla secondo la savia intenzione enunciata in Senato, ed accolta volentieri dalla Commissione e dall'onorevole mio amico il Senatore Ginori, il quale intendeva che l'articolo stesso contenesse quelle giuste riserve, che meritano i diritti di proprietà.

È con questo intendimento, ed in questa conformità, che l'articolo 665 del Codice penale viene a prendere posto nella legge attuale, in luogo e vece dell'articolo 47, quale era stato dapprima compilato; ma viene completato con quella disposizione, che opportunamente veniva suggerita dall'onorevole Ginori, e che la Commissione ha ridotta in quella formola che è stata testè letta, e che sarà sottoposta alle vostre deliberazioni.

L'articolo successivo non subisce altra modificazione che quella necessaria per metterlo in perfetta corrispondenza col precedente.

Grave discussione insorse l'altro giorno sopra l'articolo 49 tal quale era stato dalla Commissione proposto; discussione, la quale sebbene si arrestasse all'articolo che era sottoposto al vostro esame, di natura propria si estendeva, e naturalmente involgeva anco le successive disposizioni contenute negli articoli 51 e 52 del nostro testo.

Quelle disposizioni, o Signori, non sono una creazione della Commissione, non sono la conseguenza che si volesse troppo difendere l'incolumità dei boschi con misure penali; sono disposizioni di polizia forestale, le quali si leggono in tutte quante le più moderne leggi fatte su questa materia, e in quella modernissima emanata dal Cantone di Zurigo che ha la data del 1860, e nella quale per tutti i boschi indistintamente, a chiunque appartengano, vengono stabilite le prescrizioni, che avevamo riprodotte nel progetto di legge che adesso discutiamo. Ma noi, non già perchè meno importante reputiamo che quelle prescrizioni siano meno importanti, ma soltanto perchè, per il modo migliore di raggiungere il nostro assunto, abbiamo dovuto considerare e tener conto della grande differenza delle circostanze locali nelle varie parti della Penisola, ci è sembrato che, meglio che precisare certe disci-

pline in modo assoluto, le quali per avventura non in tutte le contrade italiane possono avere la stessa opportunità, fosse migliore consiglio, dico, il lasciare quelle prescrizioni e quelle condizioni ad essere giudicate volta per volta, luogo per luogo, caso per caso, e per conseguenza nel nuovo testo la Commissione, ripeto, propone la soppressione pura e semplice degli articoli 51 e 52. Noi crediamo che si raggiunga lo stesso intento con quella formola generica, che tutto comprende, e che a tutto può provvedere, colla quale è stato redatto il nuovo articolo 50.

Date queste spiegazioni, intorno alle varianti più sostanziali portate al Titolo 5, farò osservare al Senato che le altre non sono che modificazioni di dettaglio, le quali, ove occorra, avrò l'onore di sviluppare al Senato nella singola trattazione degli articoli stessi.

Dopo di aver così reso conto del criterio col quale ha proceduto la Commissione, e dell'intendimento che la Commissione ha creduto di raggiungere, prego l'onorevole Presidente a voler mettere in discussione i singoli articoli.

Presidente. Leggo l'art. 47.

« È proibito accendere fuoco entro il bosco a distanza minore di 100 metri. Nell'interesse della proprietà il fuoco potrà essere acceso e potranno farsi carbonaie nei limiti e colle cautele prescritte dall'agente forestale. L'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo sarà punita con pena pecuniaria da lire 10 a lire 100. »

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. In seguito a tutte le modificazioni fatte all'art. 47, io credo necessario sottoporre qualche dubbio all'onorevole Commissione.

Il disposto dell'articolo 47 che più specificatamente si riproduce nel susseguente art. 48, in tutte le legislazioni difende l'interesse della proprietà e del proprietario; da tutte le legislazioni, da tutti i commentari fatti di queste legislazioni risulta che è una difesa per la proprietà. Ma nel nostro progetto, anzichè divenire una difesa per la proprietà, è un'offesa, in quanto che in luogo del proprietario, viene a mettersi l'Agente forestale; e siccome io credo che negli interessi privati, il proprietario valga molto più dell'Agente forestale, e siccome trovo sempre in questa legge il principio che l'individuo valga meno del Comune, il Comune meno dello Stato, e siccome questo a me pare un principio totalmente in opposizione a tutti quelli che noi abbiamo accettati in tutte le altre leggi, io veramente non saprei comprendere come non debba oppormi.

Se noi vogliamo accettare il principio dell'art. 47 quale sta scritto nella legge Belga e nella legge Francese, sono pronto ad accettarlo; poichè nelle leggi suddette esso è scritto a difesa del proprietario e non contro il proprietario; è scritto contro i terzi i quali potessero accendere il fuoco nelle altrui proprietà; ma se invece di farne una difesa del proprietario, noi vo-

gliamo farne un'offesa al proprietario, e ledere i suoi diritti, temo che noi incominceremo ad introdurre un germe, che a poco a poco finirà per distruggere interamente la proprietà boschiva.

Ci sarebbero osservazioni importantissime a fare sopra l'articolo seguente, il quale non è che la conseguenza del principio stabilito all'art. 47.

Per ora, io qui mi arresto; ma domanderò nuovamente la parola quando verrà in discussione l'art. 48, per dimostrare l'enormità gravissima a cui darebbe luogo il nostro progetto di legge in offesa alla proprietà.

Senatore **GINORI LISCI**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **GINORI-LISCI**. Appoggio di gran cuore quanto ha detto l'onorevole preopinante.

La mia esperienza di 20 anni nella coltura boschiva mi porta a ritenere per fermo, che mentre le disposizioni dell'articolo 47 potrebbero essere accettabili nella provincia di Firenze, sarebbero affatto un danno per la valle della Cecina.

Mi permetta il Senato che io citi quella località, perchè da essa non sono dissimili molte altre delle diverse provincie d'Italia, per lo che non può dirsi che io esca di troppo dalla generalità.

Nella maggior parte dei boschi in Italia v'è difetto di strade e di mezzi di comunicazione per poter portare il combustibile ai centri di consumo.

Ora, accade precisamente questo nella valle della Cecina; mentre per la legna grossa vi è tornaconto a condurla agli stabilimenti delle saline o alla strada ferrata, non vi è poi mezzo alcuno di smercio per la legna minuta. Cosa accade adesso di questa legna minuta? Abbandonata sul suolo, imputridisce e diviene un fomite di infezione, empindo l'aria di miasmi pestilenziali, e forse non è questa una delle ultime ragioni dell'insalubrità delle Maremme.

Signori, io ho percorso quelle località anche nella estate: vi sono stato in luglio, in agosto, in settembre, quando più inferiscono le febbri, ed ho riscontrato che in quelle caldissime giornate, quasi fino a mezzogiorno, i tetti delle case situate nel bosco in fondo di qualche vallone, erano ancora bagnati dalla guazza caduta nella mattina.

Io ho riscontrato che uscendo dal bosco, soffrivo meno caldo stando esposto ai raggi del sole, di quello che non ne soffrissi nelle macchie. E questo perchè? Perchè l'aria nelle macchie era talmente afosa ed irrespirabile che sembrava più calda.

Ma veniamo ora agli effetti dell'articolo della legge ove fosse approvato. A tenore del medesimo, quando occorra accendere il fuoco nei boschi, l'Agente forestale verrà a dire dove si possa accendere; bisognerà che qualcuno cominci dal fare 16 o 18 miglia per andarlo a cercare, poi egual distanza dovrà percorrere l'Agente stesso per condursi sul luogo; in ogni caso dovrassi aspettare il di lui comodo e beneplacito. Egli

verrà mal volentieri, perchè l'aria è cattiva di notte perchè di giorno fa caldo, farà perder tempo, non si concluderà nulla, e intanto la speculazione non si può fare, la legna resta nel bosco a marcire, senza che se ne tragga profitto.

Così il proprietario che per fare o brace o cenere, deve accendere il fuoco sul posto, dovrà ricorrere all'Agente forestale, mentre poi ogni mascalzone che passa accenderà il fuoco nei nostri boschi, sia per far la polenta, sia per scaldarsi o per qualunque altro oggetto.

A me pare che la condizione del proprietario di fronte a quella del proletario sia troppo dura e troppo trista per il primo, mentre il secondo non perde nessuno dei suoi vantaggi, perchè se li prende da sé senza domandare il permesso a nessuno.

Ora, io riterrei che questo articolo si dovesse riportare al principio che ha espresso l'onorevole Senatore Devincenzi: io credo che, stando a quel principio che i boschi debbono essere tutelati nell'interesse del proprietario, si arriverebbe ad ottenere il risultato che la Commissione vuole. Infatti, cosa vuole la Commissione? vuol salvare i boschi.

Li vuol salvare?

Le dirò io in qual maniera i boschi spariscono dai nostri poggi: non spariscono soltanto per gl'incendii, i quali qualche volta sono procurati ad arte dai pastori per trovare poi l'anno dopo un magnifico pascolo sul bruciaticcio; la perdita del bosco non accade soltanto per questa causa, ma accade perchè dopo tagliato un bosco, abusivamente da tutto il vicinato ci vien condotto il bestiame e soprattutto le capre. Ma, Signori miei, si dice: quando il bosco è tagliato da un anno si possono condurre le pecore liberamente; e sarà; io ci mando le mie, e ce le mando perchè non posso farne a meno, non avendo noi altro mezzo per procurarci i necessari concimi per gli ulivi; ma se non fosse per questo, e perchè senza le pecore mal si provvede una famiglia colonica del necessario, non ce le manderei per niente, perchè credo sia cosa nociva anche un anno dopo il taglio.

Ma non si arrestano a questo: la maggior parte dei proprietari che mandano il bestiame nei boschi, mandano le vacche; e ho visto io quelle vacche brade, mezzo salvatiche, mettersi tra le gambe un querciole e piegarlo col loro peso in guisa da poterne abboccare le fronde, e quando hanno così guastato un alberetto, passano a far lo stesso ad un altro.

Questi sono i danni veri del bosco, e la distruzione dei boschi si fa dal bestiame; quindi se con la legge colpiremo gli abusi di questo genere, se andremo a togliere anche gli usi ed obbligheremo il proprietario a svincolarsi dalla servitù di pascolo, sarà, lo capisco, un vincolo alla libertà del proprietario medesimo, sarà tutto quello che si vuole, ma sarà una cosa che tenderà allo scopo che vogliamo raggiungere, che è quello di salvare i boschi; e di fronte a un danno

maggiore, sceglierei un danno minore; poichè conseguirò un aumento di valore nel mio fondo, invece di vedermelo dalla legge deprezzato.

Io dunque prego istantemente il Senato, per quella poca pratica che ho dei boschi, a volersi attenere alle massime espresse dal Senatore Devincenzi.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Io dichiaro che non sorgo a difendere l'articolo 47 tal quale è dalla Commissione proposto, inquantochè non è quest' articolo che viene combattuto dagli onorevoli miei amici i Senatori Devincenzi e Ginori. Essi combattono l'articolo 665 del Codice Penale; e giacchè io ho la soddisfazione di vedere fra noi l'onor. signor Guardasigilli, io lascio a lui la cura di difendere un articolo della legislazione comune, e mi limito soltanto a rettificare quell'impressione che per avventura potesse esser nata dall'affermazione dell'onorevole Devincenzi, cioè: che l'articolo 47 tal quale si legge nel testo che vi proponiamo, non sia a difesa della proprietà. Io prego l'onorevole mio amico Senatore Devincenzi ad ascoltare una disposizione consimile in una legge molto moderna, perchè, a quanto io conosco, è l'ultima che è stata fatta, in una legge la quale certo non può essere imputata di eccessiva ingerenza sul libero esercizio della privata proprietà e questa è la legge del 1863 fatta dal gran Consiglio del Cantone di Zurigo.

« Art. 51. Non si può accender fuoco nei boschi e nelle immediate vicinanze dei medesimi. »

Senatore Devincenzi. Di quali boschi?

Senatore De Gori, Relatore. Di tutti indistintamente.

La forma dunque dell'articolo non offende i diritti della proprietà.

Io dico e ripeto che difendo solamente la forma: la sostanza è inclusa nella disposizione dell'articolo 665 del Codice penale che io non ho nè competenza, nè autorità di sostenere.

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. L'ho chiesta solamente per osservare che il Codice penale punisce nel caso di un incendio, ma non obbliga a chiamare sul posto un Agente forestale e non mi impedisce di fare senza indugio quello che ho da fare.

Senatore De Gori, Relatore. No, no.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che tutte queste modificazioni non costituiscono che un temperamento parziale, e non già una radicale modificazione quale si sarebbe desiderata.

La questione essenziale sta nel principio informatore di questo titolo.

Secondo il progetto del Ministero, mi perdoni il Se-

nato se ripeto quanto ho già detto altre volte, non doveva essere che uno il principio informatore di questo Titolo; secondo quello della Commissione, sono due. Il principio del Ministero era la tutela dei boschi dagli incendi accidentali. A questo principio la Commissione ne aggiunse un secondo, ed è la guarentigia della proprietà dei boschi.

Nè io credo che la Commissione nell'ultima riforma abbia abbandonato il sistema del doppio principio.

Noi abbiamo nei primi articoli le precauzioni perchè non avvengano incendi accidentali dei boschi; ma nei successivi abbiamo una cautela che sarebbe soverchia per gli incendi, ed insufficiente pel secondo principio, vale a dire, per garantire dai furti la proprietà dei boschi.

Quando si teme l'incendio da fuochi che si accendono, il pericolo è maggiore se il fuoco è libero, o se è circondato da mura?

È naturale che sia maggiore il pericolo quando il fuoco è libero. Ora io domando se quando il fuoco è acceso all'aria libera, voi vi contentate di 100 metri di distanza dal bosco, perchè ne esigete una volta 250 e un'altra volta 500, quando si tratta di fornaci, opificii e via discorrendo, quando in questa circostanza voi avete la fiamma circondata da mura?

Dunque non è lo scopo di difendere i boschi da incendi accidentali, è perchè voi volete guarentire la proprietà dei boschi, volete impedire i furti delle legna nei boschi. Fino a tanto che non lascierete questo principio, non potrete mai ordinare questo Titolo in modo ragionevole.

Quando da principio si stabiliva la distanza di due chilometri, ciò era logico; perchè era una distanza per la quale si poteva fino a un certo punto impedire certi furti; ma quando voi ponete questa distanza di 250 metri o l'altra di 500 metri, voi ritenete il principio, ma adoperate un mezzo che non potrà farvi conseguire il fine. In conseguenza, per me io trovo molto più logica la prima che la seconda compilazione di questo Titolo: e se ho respinto la prima compilazione, è perchè non ammetto il principio, e perciò non ammettendo il principio, non posso neppure ammettere questa seconda compilazione.

In quanto alla formola che dovrebbe avere questo articolo, io credo che si dovrebbe riunire in un solo articolo tutto quello che è stabilito nei primi quattro articoli di questo Titolo; tutte le specie, le varietà di fuochi che si possono accendere nei boschi e ad una certa distanza, potranno essere comprese in una sola disposizione, tanto i fuochi che si accendano per riscaldarsi, quanto i fuochi che si accendano per bruciare le erbe nei debbii, quanto i fuochi che si accendano per fare la calce, mattoni, tegole e altre cose. Qualunque specie di fuoco dovrebbe essere regolato dalla medesima disposizione. O vogliamo accettare i due principii, e allora bisogna tornare all'antica com-

pilazione, o se ne vuole accettare un solo, e non deve essere allora che una sola la disposizione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho avuto l'onore di assistere alla grave discussione di cui si tratta; ma siccome il Relatore della Commissione mi ha chiamato in campo per difendere l'art. 665 del Codice penale che egli credea attaccato, così io mi veggio nella necessità di prendere la parola. Dichiaro innanzi tutto che se il Senato entrasse nell'idea dell'onorevole mio Collega il Ministro d'Agricoltura e Commercio, non vi sarebbe niente da difendere, perchè precisamente quello che egli propone è ciò che sta scritto nella legge. Difatti l'art. 665 bisogna metterlo in relazione coll'art. 662; questo punisce il fatto dell'incendio avvenuto per essersi acceso il fuoco nei campi ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dalle foreste, ecc., ecc., e l'art. 665 vieta che possano, alla medesima distanza, costruirsi fornaci o accendersi un fuoco qualunque.

Quindi è evidente, che il mio Collega, non che andare contro il disposto dai cennati articoli, quasi, direi così, li riproduce, migliorandoli anzi in quella parte relativa alla facoltà data al Prefetto ed all'Amministrazione forestale di consentire che, anche ad una minore distanza, e quando non ci sia alcun pericolo da temere, possa accendersi del fuoco.

Io credo adunque, che il concetto manifestato dal mio Collega di ridurre ad un solo i quattro articoli proposti dalla Commissione, compilandolo secondo questo suo concetto, raggiunga l'intento di garantire a sufficienza i boschi da ogni incendio possibile, e di dare libero campo all'industria di svilupparsi.

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Marzucchi.

Senatore Marzucchi. L'art. 662 del Codice penale aveva fatto impressione, come ha osservato l'onorevole mio amico il Relatore della Commissione, sopra la Commissione medesima; ma quest'impressione è stata poi dileguata dalla lettura del successivo art. 665. Ora, a senso mio, l'art. 662 e l'art. 665, stanno l'uno e l'altro a favore della tesi di quelli, i quali sostengono che la proibizione dell'accensione di fuochi a una data distanza, è unicamente per il non proprietario, ma non per il proprietario.

Difatti, o Signori, l'art. 665 come l'art. 662, si trovano nella sezione 4^a del Titolo 10, capitolo 2, che parla dei reati contro la proprietà; ora, come l'art. 662 si riferiva all'incendio colposo della proprietà altrui, così la proibizione di accendere il fuoco alla distanza minore di 100 metri, si riferisce a coloro che non sono proprietari, ma non al proprietario del bosco; l'uno e l'altro articolo, ripeto, si riferiscono unicamente a coloro che non sono proprietari del bosco, ma non riguardano il proprietario.

Presidente. La parola è al Senatore Devincenzi.

Senatore Devincenzi. Dopo ciò che ha detto l'onorevole Senatore Marzucchi, io non aggiungerò altro su questa questione di diritto, in quanto che la mia tesi era appunto che in tutte le legislazioni forestali moderne, queste cautele sono a vantaggio del proprietario e mai contro il proprietario, e solo sono scritte contro i terzi.

Aggiungerò solamente a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Marzucchi, che se mai, secondo l'opinione dell'onorevole Relatore della Commissione, l'articolo 665 del Codice penale volesse intendersi scritto tanto contro i terzi, quanto contro i proprietari, si renderebbe impossibile qualunque siasi industria, poichè non c'è quasi industria al mondo che non abbia bisogno di combustibile, e bene spesso vicino a forni, fornaci o fornelli esistono magazzini in cui stanno oggetti che possono bruciarsi.

Ora, se si volesse accettare l'interpretazione data all'art. 665 del Codice penale dall'onorevole Relatore, d'ora in poi bisognerebbe che venissero distrutte tutte quante le manifatture del Regno, non eccettuata quella dell'onorevole Ginori che ha sì bene sostenuto questa opinione.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Alcuni dei preopinanti persistono nel voler sostenere che gli articoli 662 e 665 non riguardano i boschi proprii di chi commette questi fatti, che sono dalla legge riconosciuti.

Io credo che, o si riguardi alla generalità delle espressioni, o si riguardi al complesso dell'articolo od allo spirito del medesimo, questi dubbi non possono sussistere. Noi, nella disposizione dell'articolo 47, che proponiamo alla approvazione del Senato, abbiamo in vista i pericoli ai quali sarebbero esposti i boschi vicini per fatto di un terzo, che abbia voluto compromettere la sua proprietà.

Questa sconfinata libertà sarebbe contraria ai più ovvii principii. L'articolo 665 del Codice penale è così concepito:

« Chiunque avrà costrutte fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel primo alinea dell'articolo 662, sicchè potesse facilmente avvenire incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifici di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia, di fieno o di altre materie combustibili, ecc. sarà punito con multa non minore di lire cento. »

Domando io: se voglio accendere il fuoco in tanta prossimità al mio bosco od altra proprietà, forsechè avrei buona ragione di difendermi dalla responsabilità verso i vicini per tale causa danneggiati, coll'allegare la facoltà di fare nel mio ciò che voglio?

Lungi da ciò, l'articolo del Codice che è in esame ha voluto prevenire i danni delle varie specie di proprietà che vi sono indicate; e sarebbe assurdo il supporre, che abbia voluto lasciarle esposte al capriccio di una male intesa libertà.

I funesti effetti degli incendi che derivano per lo più dalla inosservanza delle distanze ed altre cautele dalle leggi prescritte si verificano spesso ed in spaventose proporzioni non solo nei boschi, ma eziandio nelle aie destinate alla battitura delle varie specie di biade, non essendo poi raro il caso di fuochi che percorrono lo spazio di più giornate, e di biade ridotte in cenere, colla desolazione di più Comuni.

Giacchè ho la parola, ne approfitto per fare eziandio osservare, che nella precedente discussione si obbietto altresì, essere contrario alle norme del Codice penale lo aggiungere la pena corporale del carcere alla multa, e sopra questo supposto fu dal Senato respinto un articolo del progetto, mentre l'articolo 662 del Codice penale nell'ultimo capoverso dimostra il contrario.

Del resto, io chiamo l'attenzione del Senato sul metodo della discussione, giacchè pare che si voglia rinnovare la discussione generale, anzichè procedere ordinatamente nella discussione degli articoli.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io debbo giustificarmi dell'accusa che mi fa l'on. Senatore Mameli, di portare la discussione sopra un articolo che non è ancora in questione, ed io posso benissimo giustificarmi.

Quando consideri il Senato che io ho proposto una modificazione all'articolo primo, per la quale vorrei che fossero esclusi tutti gli articoli successivi; quando io propongo che nell'articolo primo della Commissione debbano essere compresi tutti gli articoli successivi; credo che mi sia permesso, e credo anzi mio debito, di dire le ragioni per le quali ho fatto questa proposta; quindi non è che io voglia portare la discussione sopra un articolo fuori questione, ma discutendo l'articolo attuale, io posso benissimo dire le ragioni per le quali credo che nell'articolo 47 debbano essere inclusi tutti gli articoli successivi 48, 49 e 50.

Senatore San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Martino. Io voterei senza scrupolo la proibizione di accendere fuoco nei boschi, se si spiegasse bene che è applicabile nel solo caso in cui il fuoco che viene acceso da un proprietario possa in date circostanze nuocere alla proprietà del vicino, perchè questo caso entra nella sfera generale di tutti i regolamenti di polizia rurale, i quali determinano le servitù le quali nell'interesse della proprietà tengono soggetti i possessori gli uni verso gli altri, e devono essere osservate da tutti; vorrei però che l'articolo fosse modificato in questo senso. Ma questo mio modo di pensare si riannoda alla questione generale. Io non potrei ammettere che il proprietario di boschi sia soggetto a leggi eccezionali, e non possa disporre liberamente della sua proprietà. Io dichiaro che voterei una proibizione semplicemente ristretta al caso in cui vi sia pericolo d'incendi nei beni del vicino, perchè io sono diametralmente opposto all'avviso di coloro i quali intendono che si possa con questa

legge vincolare la proprietà privata. Comprendo che il Governo, che la Provincia possano essere autorizzati a fare la espropriazione dei terreni che sia necessario tenere imbosciti, e che per tal titolo sieno tutelati, come una proprietà particolare.

In questo modo il Governo o la Provincia userebbero del diritto che competer deve a tutti di difendere la cosa sua; ma andar più in là, sarebbe uscire dai termini del diritto comune, e l'esperienza in quasi tutte le province dello Stato ci ha dimostrato che le leggi fondate sopra altri principii non sono rispettate.

Io quindi non mi dilungherò maggiormente stante l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Mameli, che non è lecito il rientrare nella discussione generale, alla quale mi spiace non aver potuto assistere. Ma dichiaro che non voterò l'articolo in discussione se non viene emendato e circoscritto ne' suoi termini naturali.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Se il signor Ministro intende rifondere in un solo articolo tutta la materia che noi abbiamo compresa in più articoli, io lo prego a formularlo, e dopo la discussione che se ne farà, ove non possiamo metterci d'accordo, deciderà il Senato.

Il Senatore di San Martino ha colto il vero punto della questione.

Noi non abbiamo intenzione di vincolare la proprietà più di quello che sia necessario per la tutela delle altre proprietà. Ma siccome si tratta di una materia molto delicata, accadendo bene spesso che il rapido progresso dell'incendio si estenda anche alle proprietà lontane, la Commissione nell'impossibilità di fissare una norma precisa, stimò più prudente consiglio il rimettere la cosa all'arbitrio della autorità caso per caso.

Nel primitivo progetto della Commissione si attribuiva al Prefetto la facoltà di dispensare dalla prescritta distanza e di fissare le cautele. Ma poi sulle osservazioni del Senatore Ginori, che i provvedimenti richiesti non si potrebbero ottenere colla desiderata sollecitudine e prontezza, è stato surrogato l'Agente forestale.

Ora, è facile il vedere, che chi sarà in condizioni tali, per cui si possa largheggiare sulla domanda del proprietario senza pericolo, od anche con pericolo molto remoto di altri proprietari, egli potrà godere di maggiore libertà. Ma se la cosa fosse altrimenti, non potrà dolersi delle prudenti limitazioni che gli saranno imposte, dentro i termini dalla legge fissati; le quali limitazioni in caso di sinistro accidente, saranno una vera garanzia per il richiedente istesso, il quale, altrimenti, sarebbe esposto a tutte le conseguenze di una gravissima responsabilità.

Nè sotto questo rispetto soltanto la Commissione ha modificato la disposizione troppo assoluta del Codice Penale, avendola eziandio migliorata e ridotta a termini più equi col fissare, in quanto alla pena, un

minimo di lire dieci, considerando che vi possano essere ancora pochi casi meritevoli di qualche riguardo.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io sottoscrivo completamente alle idee manifestate dall'onorevole Senatore Ponza di San Martino, le quali mi sembrano di una grande evidenza. Sottoscrivo pure a quello che ha detto l'onorevole Senatore Marzucchi, perchè a me pare che l'articolo 665, sopra cui si fa tanto fondamento, e l'articolo 662 non si riferiscano che ai reati contro la proprietà, perchè tutti e due questi articoli sono posti sotto la rubrica dei reati contro la proprietà, ed è impossibile un reato contro la proprietà, quando si tratta della proprietà che ci appartiene. Il Diritto Romano diceva che il diritto di proprietà è *jus utendi et abutendi*. È vero che la moderna legislazione ha portato altre modificazioni e temperamenti a questo diritto; nè mi fa impressione quello che dice l'onorevole Relatore, e quello che ha detto anche un onorevole membro della Commissione, che qui si tratta propriamente di una colpa.

Naturalmente è una colpa allora quando, ad una distanza assai piccola, si accenda del fuoco senza le cautele necessarie, perchè non si nuoca all'altrui proprietà.

Qui la legge punisce infatti l'incendio eseguito, il reato consumato, ma non punisce la colpa allora quando il reato non è consumato.

Per ciò che riguarda l'articolo 665, è posto precisamente sotto la rubrica dei reati contro le proprietà. Qui il legislatore vuole che non si facciano fornaci od altre industrie quando ci sia pericolo che il fuoco si comunichi alle altrui proprietà. Ma se avvenisse un incendio di un fondo il quale appartenesse al proprietario stesso, non per questo vi sarebbe reato.

Signori, ci è il vezzo di voler tutto organizzare, tutto proteggere. Ora, io dico che il proprietario è la guardia vigile della sua proprietà, e certo più di qualunque agente governativo cercherà di serbarla illesa dall'incendio.

Facciamo adunque che la proprietà sia libera, facciamo che l'agente del Governo non debba introdursi dappertutto.

La proprietà bisogna che sia libera, che sia scevra da tutti gl'impacci i quali possano impedirne lo slancio ed il progresso, che avrebbe sotto l'impero della libertà.

Consento perciò colle idee espresse dall'onorevole Senatore di San Martino.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Dalla grave discussione che è stata fatta e da quanto si è detto dall'onorevole preopinante mi è sembrato che in fin dei conti la Commissione sia d'accordo con tutti gli oppositori sul fine principale di quest'articolo.

La Commissione riconosce che deve rispettarsi la

proprietà altrui; ma, appunto per ciò, crede che non sia lecito ad un proprietario di incendiare il proprio bosco, e dopo di questo incendiare quello del vicino.

E, per impedire che ciò avvenga, cioè che il proprietario di un bosco sia danneggiato pel fatto di un altro, propone di impedire assolutamente che si accenda lume nei boschi, fuori delle case abitate, che non si possano stabilire carbonaie se non alla distanza di 100 metri, perchè si dice: se si permettono questi fatti, può avvenire che si incendii non solo il bosco del proprietario, ma anche i boschi vicini.

Io credo di aver dimostrato nel corso di questa discussione quanto sono tenero del rispetto della proprietà. Non vorrei che i proprietari fossero, senza necessità, impediti di fare ciò che stimano del fatto loro, e di trarne il maggior profitto possibile; quindi non potrei approvare una disposizione la quale avesse per conseguenza di rendere di nessun valore e di nessun utile, proprietà considerevoli, come quelle appunto cui accennava l'onorevole Senatore Ginori. Ma per altra parte non si può spingere il rispetto alla proprietà di uno fino a lasciargli libero arbitrio di danneggiare la proprietà di un altro, massime quando la conservazione di questa interessa l'ordine pubblico.

Quindi io proporrei questo temperamento: ammettere l'articolo della Commissione come è proposto, ma spiegare che esso non concerne nè colpisce i proprietari stessi dei boschi, salvo nel caso in cui vi fosse pericolo d'incendio della proprietà altrui.

In questo modo sarebbe salvo a tutti i proprietari dei boschi il diritto di fare nelle loro proprietà ciò che credono e stimano, accendere fuochi, fare carbonaie e simili; ma nel tempo stesso s'impedirebbe che con questa libertà si recasse danno ai boschi altrui, la conservazione de' quali è d'interesse pubblico.

Ecco ora l'aggiunta che propongo. In fine dell'articolo direi: « Le disposizioni di quest'articolo non colpiscono i proprietari stessi dei boschi, salvo che vi sia pericolo d'incendio dei boschi di proprietà altrui. » Io credo che in questo modo si potrebbe accettare da tutti l'articolo proposto dalla Commissione.

Presidente. Il signor Senatore De Foresta proporrebbe che all'art. della Commissione si facesse la seguente aggiunta:

« Le disposizioni di quest'articolo non colpiscono i proprietari stessi dei boschi salvo che vi sia pericolo di incendio dei boschi di proprietà altrui ».

Senatore Conforti. Favorisca di dare altresì lettura dell'art. proposto dalla Commissione.

Presidente. L'articolo proposto dalla Commissione è nei seguenti termini:

« Art. 47. È proibito l'accendere fuoco entro il bosco a distanza minore di metri 100.

« Nell'interesse della proprietà, il fuoco potrà essere acceso e potranno farsi carbonaie nei limiti e colle cautele prescritte dall'Agente forestale.

« L'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo

sarà punita con pena pecuniaria da L. 10 a L. 100 ».

Poi viene l'aggiunta di cui ho dato lettura.

Domando al Senato se intende appoggiare quest'aggiunta del Senatore De-Foresta.

Senatore **San Martino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Martino**. Io crederci necessario di rifondere tutto l'articolo 47, perchè non vorrei quell'intervento di Agenti forestali che in esso si impone al proprietario di boschi. Noi poniamo per base che quando il proprietario non è nel caso di offendere la proprietà altrui, non ha bisogno dell'intervento di chicchessia per amministrare la sua proprietà.

Presidente. Mi permetta; prima di tutto io devo domandare al Senato se appoggia l'aggiunta proposta dal Senatore De-Foresta.

Chi appoggia l'aggiunta di cui ho dato testè lettura, voglia alzarsi.

(È appoggiata)

Ora il signor Ministro in sostituzione dell'art. 47 proporrebbe un altro articolo, il quale comprenderebbe gli articoli successivi 48, 49 ed anche il 50. Esso è così concepito:

« Entro i boschi o alla distanza minore di 100 metri, è vietato di accendere fuochi, sia per debbi, sia per bruciare stoppie, sia per fare calce, mattoni, carboni, o altro: e i contravventari saranno puniti con la multa da lire 50 a 100. I proprietari che avessero necessità di accendere fuochi nei limiti vietati, ne chiederanno l'autorizzazione al Prefetto, il quale sentiti gli interessati e l'Agente forestale l'accorderà, prescrivendo le cautele necessarie per evitare i pericoli d'incendio. »

Ora, quest'articolo proposto dal signor Ministro, comprendendo più disposizioni e perciò essendo più largo, converrà metterlo ai voti pel primo.

Se nessuno domanda la parola...

Senatore **Devincenzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Devincenzi.

Senatore **Devincenzi**. Io veggio che noi ci raggiriamo sempre sullo stesso principio, sempre ci troviamo fra gli stessi vincoli, che sempre ci si parano innanzi le medesime difficoltà, e non sappiamo uscirne.

L'onorevole Relatore De Gori diceva: l'articolo 49, che costituisce veramente il punto di maggiore difficoltà, noi lo troviamo...

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Ora si discute l'articolo del Ministero.

Senatore **Devincenzi**. Mi permetta di parlare anche degli articoli precedenti proposti dalla Commissione, perchè quello del Ministro fu proposto dopo.

L'onorevole De Gori diceva, che l'articolo 49, il quale realmente è la fonte di tutte le difficoltà, a cui le altre si raggruppano, fosse una vera disposizione di legge che si rinviene in tutte le legislazioni.

Ma vediamo un po' d'intenderci una volta in questa discussione, perchè altrimenti faremo tanta confusione

da non poter forse più uscire da questo bosco in cui ci siamo messi.

L'articolo 49, consta di due parti, e dico due parti per ravvicinarlo alle altre legislazioni esistenti: una parte, che non riguarda che i forni da calce, da gesso, da mattoni, da tegole, e queste proibizioni sono comprese nella legislazione Francese, nella Belga, ed in molte altre; un'altra parte comprende, come dicevo, tutte le industrie moderne, e questa parte, oso dirlo francamente, non è stata mai immaginata non che compresa in nessuna legislazione, non essendovi una legislazione al mondo che abbia voluto introdurre un principio, il quale ammazzerebbe, permettetemi l'espressione, fin dalla loro nascita tutte le industrie nazionali, qualunque si fosse la loro natura.

Ora, io farò all'onorevole Commissione ed anche al signor Ministro un'altra osservazione importantissima, e su cui richiamo tutta l'attenzione del Senato.

Il disposto dell'articolo 49, anche per quella parte che riguarda la manifattura della calce, del gesso, dei mattoni, delle tegole, bisogna vedere sotto qual sezione è posto nelle leggi Francese e Belga.

In quelle leggi la sezione sotto cui sta il disposto di quell'articolo, che, se non erro, è segnato col N. 152, è quella che ha per titolo: « *Disposizioni speciali che riguardano soltanto i boschi sottoposti al regime forestale.* »

Ora, io domando, Signori Senatori, quali sono in Francia e nel Belgio i boschi e le foreste sottoposti al regime forestale? Alcuno mi dice: sono le foreste vincolate; ma con dispiacere debbo rispondere nettamente, no. I boschi e le foreste che nelle legislazioni francese e belga sono sottoposti al *regime forestale*, sono solo quelli di proprietà dello Stato o sopra i quali lo Stato pretende avere diritto di tutela, vale a dire i boschi della Corona, quelli degli appannaggi, quelli dei Comuni, degli Stabilimenti pubblici, e infine i boschi indivisibili, su cui lo Stato rappresenta un diritto di proprietà.

Ora, come è intitolato il Titolo 5. del nostro progetto di legge? *Disposizioni di cautela per la conservazione dei boschi in generale*; dimodochè comprende non solamente i boschi vincolati dei quali alcuni sono privati, ma ben anche i boschi liberi. Dirò di più, che io trovo una specie di opposizione fra questo progetto di legge e tutte le legislazioni esistenti non solo, ma la trovo eziandio nei diversi articoli dello stesso progetto di legge, in quanto che, quando l'articolo primo della Commissione che abbiamo votato ci dice: « i boschi dei privati sono amministrati e goduti come qualunque altra proprietà, quando non siano vincolati per causa di pubblico interesse nei modi stabiliti nel capitolo secondo », e quando io trovo poi nel Titolo quinto che tutti i boschi dei privati vincolati o non vincolati sono sottoposti a questa servitù, io debbo dire, che trovo l'opposizione sin nel progetto della stessa Commissione.

Per tutte queste ragioni io persisto nel mio convincimento, che noi non possiamo in verun modo accet-

tare nè la redazione quale ci fu presentata dalla Commissione, nè quale venne attualmente modificata. Noi ci troviamo in queste difficoltà, difficoltà che non incontrarono tutte le altre legislazioni, per un principio che abbiamo già accettato:

In tutte le altre legislazioni, eccetto quelle di qualche Cantone della Svizzera, (confesso che non conoscevo la legge di Zurigo, e che non l'aveva trovata ricordata neanche nella elaborata Relazione del nostro onorevole Relatore), si fa la differenza fra i boschi pubblici ed i privati.

Per boschi pubblici si intendono quelli dello Stato, della Corona, dei Comuni e de' pubblici stabilimenti; per privati i boschi dei particolari. I boschi privati sono liberi, liberissimi affatto; dal 1847 in poi il bosco privato anche in Francia è libero, inquantochè la legge francese del 1827 impose una servitù duratura solamente 20 anni. La legge Belga ha emancipato del tutto i boschi privati; così avviene in Prussia ed in tutta l'Allemagna. In tutte le legislazioni moderne, i boschi privati sono liberi, come tutte le altre proprietà private. Il regime forestale si estende, ripeto, solo sui boschi dello Stato, della Corona, dei Comuni e dei pubblici stabilimenti.

Ora, avendo voluto noi ridurre i boschi privati sotto un regime speciale, che cosa abbiamo fatto? abbiamo dichiarato che molti boschi privati non sono liberi.

Io non posso comprendere come l'onorevole Relatore abbia detto che non vi sia una legge più libera di questo progetto, in tutte le legislazioni moderne. Egli ha enumerato, come in appendice della sua Relazione, in una lunga lista le legislazioni attualmente esistenti, e da questa lunga lista risulta che in tutta quanta Europa, salve pochissime eccezioni, tutti i boschi privati sono liberi. Ora, giacchè abbiamo posto il vincolo a certe specie di boschi che dovevano andarne esenti, giacchè non ci siamo levati all'altezza della moderna scienza economica, la quale prescrive che le proprietà abbiano ad esser libere, per quanto più sia possibile; or via, almeno non mettiamo vincoli a quei boschi che noi stessi abbiamo riconosciuto liberi, ed atteniamoci all'art. primo della legge, che dice che le proprietà boschive, a meno che non siano vincolate, sono amministrare come tutte le altre proprietà dei privati.

Per tutte queste ragioni, io respingo tanto la redazione proposta dal Ministro, quanto quella della Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi sono affrettato a prendere la parola, perchè spero di riuscire, o Signori, a presentare la redazione di un articolo che raggiunga il maggior numero dei voti. Sembrami che sia risultato in generale dalla discussione, secondo le idee manifestate da molti oratori, che bi-

sogna che noi stiamo innanzi tutto nei limiti tracciati dagli articoli del Codice penale, secondo vennero giustamente interpretati dagli onorevoli Senatori Marzucchi, San Martino ed altri.

A questa prima parte ne seguirebbe una seconda, la quale tende a dar facoltà a coloro che avessero necessità di accender fuoco ne' limiti vietati e di ottenerla, se non vi è pericolo d'incendio e con le debite cautele, dal Prefetto della Provincia.

Da ultimo, aggiungerei l'emendamento del signor Senatore De Foresta, con il quale è stabilito che il divieto non è esteso a' proprietarii de' boschi, salvo che non ci sia pregiudizio delle altrui proprietà.

In tal modo i proprietarii avrebbero libera balia di far quello che vogliono ne' loro boschi e a qualunque distanza, e i non proprietarii incontrerebbero quegli ostacoli che, siccome ho avuto l'onore di dire poco innanzi, sono già stabiliti nel Codice penale. Mi permetta il Senato che dia lettura di questo articolo, al quale io spero che lo stesso mio amico onorevole Devincenzi farà buon viso.

« Entro i boschi o alla distanza minore di 100 metri è vietato di accendere fuochi, sia per debbii, sia per bruciare stoppie, sia per far calce, carbone o altro: e i contravventori saranno puniti con la multa da lire 10 a 100. Coloro che avessero necessità di accender fuochi ne' limiti vietati ne chiederanno l'autorizzazione al Prefetto: il quale sentiti gli interessati e l'agente forestale l'accorderà prescrivendo le cautele necessarie per evitare i pericoli d'incendio. »

« Le disposizioni di quest' articolo non colpiscono i proprietarii di boschi, salvo che vi sia pericolo d'incendii di proprietà altrui. »

Credo che questo articolo così compilato possa dare un felice risultamento a questa discussione, che per verità mi pare troppo prolungata e spero perciò che il Senato voglia votarlo. Che se poi non sarà così fortunato da riuscire nell'intento, avrò almeno la soddisfazione di averlo tentato.

Senatore **San Martino.** Domando la parola su questa nuova redazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Martino.** Io temo che la redazione testè letta dia luogo a dubbiezze, e credo che queste potrebbero scomparire con una trasposizione di periodi. Se si dicesse che, è vietato, ecc. come propone il Ministro, e immediatamente dopo si mettesse il periodo suggerito dall'onorevole Senatore De Foresta, cioè che la proibizione non concerne i proprietarii; e finalmente, per ultimo periodo, si ponesse, che anche quando concerne gli uni e gli altri, si può fare a meno di questa condizione; allora forse cesserebbero tutte le dubbiezze che sono insorte, perchè ci sarebbe sostanzialmente proibizione per i proprietarii quando c'è pericolo che l'incendio possa appiccarsi alle proprietà vicine, e facoltà all'Amministrazione di derogare a questa proibizione, quando

le carbonaie fossero innocue. Questa sarebbe una serie di disposizioni che provvederebbe all'andamento regolare dell'amministrazione senza produrre confusione e inconvenienti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho nessuna difficoltà a che l'articolo sia compilato in qualunque altro modo che riesca a togliere qualunque dubbio; in questo lascio giudice il Senato. Potrebbe anche l'Ufficio Centrale prendersi esso la pena di combinarlo in guisa che riassuma esattamente il concetto, dal quale questo articolo è informato, e secondo le spiegazioni che ho avuto l'onore di sotto porre al Senato.

Senatore De Falco. Io non ho presente la compilazione dell'articolo proposta dall'onorevole Ministro Guardasigilli, e perciò non posso dire se comprenda tutto il mio concetto.

Presidente. Mi permetta, ne darò lettura. Questo articolo sarebbe in sostituzione a quelli presentati dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio e dalla Commissione; comprenderebbe quindi gli articoli 47, 48, 49 e 50.

L'articolo che proporrebbe l'onor. Ministro Guardasigilli è del tenore seguente:

(Vedi sopra)

Senatore De Falco. Io credo che non sono per avventura molto lontano dall'idea dell'onorevole Ministro Guardasigilli. Ciò non pertanto esporrò in pochissime parole il mio concetto. Il mio concetto è il seguente. Io direi: seguiamo la distinzione che l'onorevole Devincenzi ha indicata poco innanzi, e che, per quanto pare, si trova in tutte le legislazioni moderne. Distinguiamo i boschi soggetti a vincolo forestale, o per meglio dire i boschi pubblici, i boschi cioè appartenenti allo Stato, ai Comuni ed agli stabilimenti pubblici dai boschi di esclusiva proprietà privata. Per i primi la disposizione dell'articolo proposto dalla Commissione sembrami che possa essere benissimo approvata, tanto più che questa disposizione, non fa che riprodurre la disposizione degli articoli 167 e 59 della legge Belga, e le antiche disposizioni della legge forestale Francese sul proposito da me ieri commentate.

Per i boschi poi di proprietà privata, senza ingolfarci in questo mare di difficoltà, di proposte e di controproposte, di redazioni e di controredazioni, io credo esser miglior consiglio attenersi alle disposizioni del diritto penale comune.

Che cosa in vero ha detto la Commissione? Essa ha a ragione ricordato, che vi è l'art. 665 del Codice penale, che provvede e risolve tutte le principali difficoltà di questa intricata materia. Ebbene, io dico, riteniamo e riportiamo nella legge attuale l'art. 665 del Codice penale. Certamente l'interpretazione di questo articolo che vige da molti anni, ha dovuto togliere nella giurisprudenza molte dubbiezze che ora si mettono innanzi: se cioè, questo divieto della legge,

s'estenda o no anche ai proprietari, e in qual senso e fino a qual punto si estenda loro.

Io confesso che quando ho trascorso così fuggelmente l'art. 665 del Codice penale, mi è sembrato, che nella formola generale come è concepito, comprenda ogni persona; *chiunque*, dice la legge, perciò anche il proprietario. Ma in qual senso? In questo senso, che sembrami chiaro dal contesto intero della legge, cioè che ai proprietari è proibito di accendere fuoco e di costruire fornaci, ma a distanza di 100 metri dai boschi, mucchi di paglia, fieno ed altro di *proprietà altrui*, e ciò, per le ragioni che indicava l'onorevole Senatore Conforti.

La legge qui ha voluto proteggere la proprietà degli altri; ma della proprietà sua, della proprietà, lasciatemi dire propria, *unusquisque moderator et arbiter*; ognuno è padrone di farvi tutto quello che può rendergliela nel miglior modo utile e proficua.

Però se io voglio accendere il fuoco nel mio bosco, o in prossimità del mio bosco, ovvero costruire una fornace od una carbonaia ad una distanza minore di 100 metri dal vostro bosco, non posso farlo nella stessa maniera che non posso farlo se lo volessi fare, ad una distanza minore di 100 metri dal vostro mucchio di paglia o di fieno. Tutto questo risulta nel divieto, nella contravvenzione prevista dall'articolo 665 del Codice penale.

Ma se accendo il fuoco, ovvero costruisco una fornace od una carbonaia nel mio bosco, per l'uso di una mia industria, e ad una distanza maggiore di cento metri dal vostro bosco, o da qualcuna altra delle vostre proprietà indicate dall'art. 665, non parmi che questo mio fatto entri nel disposto di questo articolo. Imperocchè io non fo allora che esercitare il diritto del mio dominio; ed a prevenire i pericoli del mio fatto, ho un freno ed un consigliere assai maggiore di quello che può venirmi dalla pena comminata dalla legge, quello cioè del mio utile, del mio interesse, che mi spinge a proteggere e tutelare la mia proprietà in maniera da conservarla nei migliori modi possibili.

In tutti i casi noi abbiamo una disposizione del Codice comune che vige da più di 10 anni, poichè è scritta nel Codice del 59, ed era anche nei Codici precedenti, e fino ad ora non si sono incontrate gravi difficoltà nella sua interpretazione e nella sua applicazione. D'altronde, questa disposizione di legge, nel tempo stesso che non ha recato grave ostacolo al libero esercizio della proprietà, ha tutelato a sufficienza la integrità delle proprietà altrui.

Dunque io dico, trascriviamola nella legge attuale e saranno tolte e risolte le maggiori difficoltà della materia.

Io proporrei perciò di adottare per i boschi di proprietà dello Stato, dei Comuni e dei Corpi morali, ed in estremo caso anche per i boschi sottoposti a vincolo forestale, la disposizione così come è corretta dalla Commissione; e per i boschi di proprietà particolari,

riportarci e rimettercene alle disposizioni dell'articolo 665 del Codice penale, trascrivendolo nell'attuale legge.

Presidente. Se l'onorevole Senatore De Falco intende fare un emendamento, lo prego di formularlo e mandarlo al banco della Presidenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io pregherei l'onorevole Senatore De Falco a non insistere nella sua proposta, perchè, mi duole il dirlo, ma essa è in senso meno liberale di quello che non sia la proposta presentata da me. Di fatti se noi ce ne rapportiamo all'articolo del Codice penale, che cosa accadrà? che il divieto sarà assoluto, in modo che non sarà possibile, quando anche evidentemente non ci sia pericolo, che l'autorità possa concedere il permesso di accendere il fuoco in un limite vietato, che è precisamente il senso del 2° alinea dell'articolo che ho avuto l'onore di proporre al Senato. Quell'articolo è stato appunto compilato nel concetto di togliere, in taluni casi, i vincoli alla libertà delle operazioni degli industriali, perchè si è detto, una volta che si ritiene dall'autorità forestale, che ha interesse che i boschi non sieno distrutti, che anche nei limiti vietati possa costruirsi una fornace, e perchè vietarlo?

In quanto poi alla quistione se il divieto dovea essere generale, ovvero escluderne i proprietari, essa è risolta a favore di costoro dall'aggiunta proposta dal Senatore De Foresta, che ha spiegato più chiaramente quello che nell'animo mio era già chiaro, vale a dire che il Codice non aveva potuto accennare che a quelli che non erano proprietari.

E qui mi permetta l'onorevole De Falco che io soggiunga un'altra cosa, che cioè quando egli mi parla esclusivamente di boschi vincolati, viene in un'idea anche più ristretta della mia, perchè la parola proprietario ha un senso più ampio ed esteso, comprendendosi anche il proprietario di un bosco *vincolato*. Ecco perchè giustamente da principio diceva che la sua proposta è meno liberale della mia.

Forse io non ho avuto sufficiente modo di spiegare il mio concetto, ma se il sig. Senatore De Falco entra nelle idee, come pare almeno fino a un certo punto, espresse dall'onorevole Senatore Devincenzi, se egli crede che in questa questione bisogna piuttosto ampliare che restringere, io lo pregherei di accettare la proposta che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, perchè io veggio in essa riassunti tutti i concetti che così eloquentemente ha svolti l'onorevole Senatore De Falco.

Dopo queste spiegazioni spero che il Senato abbia compreso quale sia il concetto dal quale sono partito nel compilare l'articolo del quale si discute, e che abbraccia nel suo complesso le disposizioni dei quattro articoli proposti dall'Ufficio Centrale.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Io ho cominciato dal dichiarare che le mie idee erano probabilmente d'accordo con quelle dell'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, osservando solamente che siccome non aveva potuto ritenere tutta la compilazione del suo articolo, così intendeva esporre il concetto che mi ero formato in questa discussione. Sono lieto, se la proposta dell'onorevole Ministro è, come egli dichiara, uniforme, ed anche più larga di quella che io ho avuto l'onore di sottoporre al Senato; essendo così, non potrò che accettarla. Solamente aggiungo; che forse ho potuto usare una frase non esattissima nel servirmi dell'espressione di boschi vincolati, perchè, si osserva, che nel concetto di questa legge, anche i boschi di proprietà privata possono essere vincolati al regime forestale.

Io dichiaro che in generale ho usato quest'espressione nel senso della legge Belga, vale dire, di quei boschi che sono soggetti alla legge forestale. Ora, in quella è espressamente detto, che i boschi appartenenti ai particolari, non sono soggetti al regime forestale, meno per alcune speciali disposizioni, e sono goduti come ogni altra proprietà privata.

Però, quando ho parlato di boschi vincolati, ho inteso propriamente parlare di quelli di proprietà dello Stato, dei Comuni o dei pubblici stabilimenti.

Ma ad esser severissimi, si potrebbero forse estendere anche ai boschi vincolati di proprietà privata le disposizioni più rigorose concernenti i boschi dello Stato, e dei Comuni; ma in tutti i casi converrebbe almeno per i boschi privati non vincolati non uscire dalle regole del diritto comune.

In quanto poi all'articolo 665, l'onorevole Guardasigilli diceva che esso proibisce per regola generale l'accensione del fuoco a certa distanza senza riflesso ai pericoli d'incendio. Ciò non sembra esattissimo poichè l'articolo in discorso dice così:

« Chiunque avrà costruito fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel 1° alinea dell'art. 662, sicchè potesse facilmente avvenirne incendio a case, a magazzini, a capanne, ecc. ecc., sarà per questo solo fatto punito con multa non minore di lire cento. »

Però l'elemento del pericolo sembrami non soltanto contemplato in questo articolo, ma contenerne proprio il concetto.

D'altra parte, io sono nemico delle perizie; e il doversi affidare a periti o agenti forestali per avere o non avere il permesso, secondo che giudichino, o non giudichino che sia pericolo d'incendio, mi pare che sia un rimedio peggior del male, come quello che esigerebbe per ogni caso investigazioni difficili, dispendiose, e non sempre esatte, nè sincere.

Però io direi: mettiamo come regola generale la distanza di cento metri, ma spieghiamo che questa distanza s'intende dai boschi, dai mucchi di biada, di

fieno ecc. di proprietà altrui, così appunto come sta per l'art. 665.

In tal guisa saranno per avventura meglio risolte le difficoltà; e mentre tuteleremo con disposizioni più severe i boschi pubblici, lasceremo la libertà ai privati di usare delle loro proprietà, non senza proteggere sino ad un certo punto anche gli altrui boschi e le altrui proprietà.

Ripeto dunque, se la compilazione dell'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia corrisponde a questo concetto, io l'accetto pienamente.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io accatterei l'osservazione dell'onorevole De Falco per questa ragione.

Quando si verifica il caso di un proprietario di un campo, che sia costeggiato da un bosco appartenente a un altro proprietario, secondo il principio che si vorrebbe stabilire, di dare ai proprietari la facoltà di accendere fuoco ovunque loro piace, ne seguirebbe che il proprietario del campo potrebbe accendere fuochi a un metro di distanza dal bosco che appartiene all'altro proprietario, e sarebbe nel suo diritto; ma l'esercizio di questo diritto produrrebbe pericolo gravissimo per il proprietario vicino.

Egli è dunque necessario di esprimere talmente chiaro il concetto, che questo divieto sia anche compreso nella compilazione dell'articolo. Io veggio la difficoltà di poter conciliare così all'improvviso nella compilazione di un articolo tutti questi concetti con tanta precisione che l'uno non offenda l'altro; e però farei la proposta di rimandarlo alla Commissione, purchè essa voglia acconsentirvi.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore De Gori, Relatore. È unicamente nell'interesse della discussione che io sorgo a prendere la parola, imperocchè invano alcuni degli onorevoli preopinanti, e particolarmente l'onorevole mio amico il Senatore Devincenzi, mi vorrebbero rispingere nella discussione generale, nella quale io tentai di svolgere dinanzi a voi i principii fondamentali e l'economia generale di questa legge. Nè io potrei anche volendolo, farlo, perchè se mai il facessi, l'onorevolissimo nostro Presidente mi richiamerebbe alla questione, ed al punto al quale la discussione è giunta, io non posso e non devo farlo, perchè dei principii generali ha ormai fatto giustizia il Senato.

Soltanto dunque per rettificare un fatto, avvertirò l'onorevole Senatore Devincenzi che le disposizioni contenute nella legge del 1827 relativamente ai boschi dei particolari sono ben lungi dall'essere in Francia decadute o perente, in quantochè sono state ultimamente rinnovate per decreto imperiale del 1859, se mal non rammento, e con ciò è stata completata la serie di

quelle misure legislative in fatto forestale, le quali costituiranno fra queste e le altre leggi un confronto, al seguito del quale io non temo per questa legge la condanna delle nazioni civili.

Vengo al punto al quale siamo giunti.

Noi siamo in presenza a due cose; una disposizione di diritto comune, e una necessità di fatto più o meno riconosciuta da tutti quanti gli oratori.

La disposizione di diritto comune è l'art. 665 del Codice Penale; la necessità di fatto è quella che ha il vanto l'onorevole mio amico il Senatore Ginori di aver fatto rilevare per il primo, quando a nome dell'interesse della proprietà reclamava che fosse al proprietario dei boschi lecito e permesso quanto agli estranei è inibito. Tutte quante le varianti, tutte le proposte che dalla dottrina dei diversi oratori, dal loro interesse di conciliare da un lato l'incolumità delle selve e dall'altro la libertà dei privati si sono quasi, come fuochi di fila, incrociate in quest'Aula, tutte intendono a rispettare il disposto del Codice Penale da un lato, e dall'altro a salvare al proprietario quel libero godimento dei proprii beni, il quale senza una ragione ed una ragione gravissima, non si è inteso mai da alcuno, e molto meno in questa circostanza e da questa legge, vuincrare.

Io credo che il Senato riconoscerà come lo spirito degli emendamenti proposti sia quello che ho accennato.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nel proporre un articolo che mi dispiace di non avere sott'occhio, ma che riassume le disposizioni contenute nei 3 o 4 primi articoli del nuovo testo, a me sembra che con dicitura molto felice ed opportuna intenda al raggiungimento, rispetto alle disposizioni dell'art. 665 del Codice Penale, e a quella dovuta e meritata riserva che dev'esser fatta a favore dei proprietari. Gli altri emendamenti che si sono proposti io non ho inteso che differiscano sostanzialmente fra loro, anzi io credo che la discrepanza che si verifica in questa discussione non consiste punto nell'intenzione, ma consiste unicamente nel non aver ancora abbastanza chiarite e concordate le formole nelle quali i concetti comuni debbono essere espressi.

Io posso assicurare il Senato che la Commissione nella nuova redazione del testo che ha avuto l'onore di sottoporvi, non ha avuto menomamente in mira uno scopo diverso da quello che è nell'intenzione di tutti.

Io per conseguenza pregherei il Senato nell'interesse della discussione a voler esaminare periodo per periodo l'articolo 47 tale quale noi abbiamo avuto l'onore di proporre, di voler porre a raffronto di ciascun paragrafo dell'articolo stesso gli emendamenti dai vari preopinanti depositi sul banco della Presidenza; e quindi periodo per periodo deliberare. Inquantochè o Signori, il periodo primo contempla le misure contenute nell'articolo 665 del Codice penale, e per conseguenza è una disposizione che può essere trattata e deliberata indipendentemente dalla susseguente, la

quale è quella che fa riserva dei diritti di proprietà.

Queste sono due idee consequenziali l'una dall'altra; ma pure fra loro distanti e per conseguenza distinte.

Questo io credo il modo unico col quale si possa in questo momento raggiungere lo scopo di procedere innanzi nella discussione, e sfuggire all'inconveniente di adottare emendamenti non abbastanza approfonditi, non abbastanza considerati; o di continuare in una via d'invii e rinvi, la quale finora non mi sembra che sia abbastanza raccomandata.

Prego per conseguenza il signor Presidente a voler porre in discussione periodo per periodo l'articolo 47 tal quale è stato da noi presentato.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore **Conforti**.

Senatore **Conforti**. Le cose dette dall'onorevole Relatore sono ragionevolissime: si tratta di una materia molto difficile e molto importante. Per poter procedere con tutta la possibile diligenza, e dare un voto veramente coscienzioso, sarebbe necessario aver sott'occhio la nuova compilazione presentata dalla Commissione, l'articolo proposto dall'onorevole Ministro e gli emendamenti proposti.

Crederei dunque opportuno che tanto l'articolo comprensivo presentato dall'onorevole Ministro, quanto gli emendamenti presentati dall'onorevole Senatore **De Foresta** e dagli altri Senatori fossero stampati e distribuiti prima che si venisse alla discussione, affinché, considerandoli con tutta maturità, potesse il Senato dare un voto coscienzioso.

Presidente. Ha la parola il Signor Senatore **De Foresta**.

Senatore **De Foresta**. Io ho inteso con molta soddisfazione che tutti gli oratori che hanno parlato dopo che ho avuto l'onore di proporre un'aggiunta all'articolo 47, abbiano riconosciuto che con quest'aggiunta si raggiungerebbe lo scopo da una parte, di rispettare i diritti della proprietà privata, e dall'altra di non spingere questo rispetto fino al punto di lasciare ad un vicino la facoltà di recar danno alla proprietà che è confinante alla sua; la qual cosa non sarebbe giusta, e sarebbe anche contraria alle precise disposizioni dell'art. 665 del Codice penale, che io interpreto come lo interpretava l'onorevole Senatore **De Falco**. Però egli ha fatto intorno alla mia proposta che, dirò di passaggio, sono stato lieto di vedere accolta non solo dalla Commissione ma anche dal Signor Ministro, egli ha fatto, diceva, un'osservazione molto grave, la quale mi era già stata fatta anche privatamente da altri, e di cui riconosco l'importanza. Si osservava che, dicendosi che la disposizione dell'art. 47 non colpisce i proprietari dei boschi salvo che vi sia pericolo d'incendio nei boschi di proprietà altrui, si lascia l'applicazione di questa disposizione necessariamente sottoposta ad una perizia, la quale ha sempre qualche cosa

d'incerto, e crea difficoltà cui ripugnano i proprietari.

Io riconosco, come ho detto, l'importanza di questa osservazione, e quindi sarei disposto a modificare la mia proposta stessa accennando ad un fatto preciso e positivo che toglierebbe qualunque pericolo ed arbitrio. Perciò invece di dire « salvo che vi sia pericolo di incendio di boschi di proprietà altrui » direi « salvo che alla distanza, non maggiore di 100 metri, vi siano altri boschi di proprietà altrui. » Con questa formola sarebbero eliminate le difficoltà che si temevano, poichè sarà sempre facile a riconoscersi se in vicinanza del bosco in cui si vuole accendere il fuoco, fare carbonaie od altro, vi sieno o non vi sieno altri boschi di proprietà altrui alla sola distanza di 100 metri o meno.

Con questa modificazione credo che anche i più scrupolosi possono accettare il mio emendamento, e con esso l'articolo della Commissione o quello del Ministero nel modo che è stato ora formulato dall'onorevole Guardasigilli d'accordo col signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia, Mi consenta il Senato che io dica un'ultima parola. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore **De Foresta** sarebbero giuste laddove la discussione si fosse limitata esclusivamente al suo emendamento; ma quando l'aggiunta da lui proposta la si metta in relazione colla prima parte dell'articolo dove è detto: « È vietato alla distanza di 100 metri di accendere fuoco » allora, io credo, che esse non hanno più ragione di essere. Gli è vero che possa darsi il caso che alcuno voglia accendere il fuoco ad una distanza d'un metro da un bosco di sua proprietà, mentre ad una distanza di meno di 100 metri ve ne esista un altro che non gli appartenga, ma allora è chiaro che non può farlo, poichè glielo vieta il diritto del terzo, consacrato, com'io dicea, dalla 1^a parte dell'articolo. Onde non vi è bisogno di specificarlo.

Ognuno è padrone, dicea il Senatore **Conforti**, di usare e di abusare della sua proprietà, ma infino a che non violi il diritto altrui; e lo violerebbe certamente il proprietario di un bosco nel costruire, per esempio, una fornace, sia dentro, sia a brevissima distanza dalla sua proprietà, quando non intercedesse d'altronde la distanza di 100 metri dalla proprietà altrui.

Ecco perchè stimerei inutile qualunque altra aggiunta o spiegazione che si volesse apportare, a tal proposito, all'articolo in discussione, poichè, lo ripeterò ancora una volta, il concetto da cui esso è ispirato è precisamente quello che si desidera; quindi quando io voglio accendere il fuoco avanti il mio bosco a un metro di distanza, lo posso fare, ma si intende sempre che niun

bosco altrui sia al di qua di 100 metri, perchè altrimenti non si può in vista del rispetto del diritto dei terzi.

Quindi se si vuole fare anche quest'aggiunta io non metterò alcuna difficoltà, essendo per chiarire il concetto, ma ripeto che dal complesso tanto dell'articolo nel primo comma, quanto dalla proposta dell'onorevole De Foresta, è chiaro che scaturisce, che, il proprietario sia libero d'accendere il fuoco anche a due passi dal suo bosco in quanto non vi sia un altro bosco o proprietà altrui che disti meno di 100 metri dal punto ove quel fuoco si volesse accendere. Ad ogni modo, accetto ed appoggio la mozione dell'onorevole Senatore Conforti di rinviare la discussione a domani, pubblicandosi per le stampe e distribuendosi ai singoli Senatori tanto le proposte della Commissione, quanto tutte le altre che furono presentate, affinché il Senato possa deliberare, come sempre, con cognizione di causa, e maturità di giudizio, sopra una questione molto grave alla quale si aggruppano tanti interessi pubblici e privati.

Senatore Conforti. Aggiungo poche parole per insistere maggiormente sulla mia proposta: il motivo precipuo per cui dalle assemblee deliberanti, che sono composte di uomini gravi, escono leggi inesatte, consiste nella presentazione degli emendamenti che si propongono senza che siano studiati e maturati.

In conseguenza io insisto nella mia proposta, che cioè tanto gli articoli emendati dalla Commissione, quanto gli emendamenti proposti siano stampati e distribuiti ai Signori Senatori acciò li possano prendere in serio esame.

Presidente. Il Senatore Conforti in sostanza propone la sospensione della discussione di questo Titolo quinto, affinché i diversi emendamenti, in un cogli altri articoli parziali proposti dal Ministro, dal Senatore De Foresta e da altri siano stampati e distribuiti.

Osservo però che la discussione era aperta puramente e semplicemente sull'art. 47; ma avendo il Signor Ministro proposta una redazione che comprende anche altri articoli, ciò diede motivo alla discussione che si è sollevata.

Ora io domando al Senato se intende continuare la discussione su quest'articolo complessivo presentato dal signor Ministro in sostituzione dell'articolo 47, oppure se crede rinviare questa discussione, facendo stampare l'articolo proposto dal signor Ministro e nel medesimo tempo l'unico emendamento proposto dal Senatore De-Foresta al detto art. 47.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io concordo pienamente col desiderio espresso dall'onorevole Conforti, che siano stampate le proposte fatte, ma non restrittivamente all'art. 47.

Al principio della seduta, l'onorevole Commissione ci ha presentato tutto il Titolo 5° modificato: e la questione che ora nasce sull'articolo 47 nascerà poi sull'articolo 48, quindi sul 49 e via via su tutti gli arti-

coli compresi nel Titolo 5°; quindi io pregherei che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Conforti fosse intesa in modo che sia stampato per domani tutto il Titolo come è stato riformato dall'onorevole Commissione insieme colla proposta del Senatore De Foresta, con quella dell'onorevole Ministro Guardasigilli, infine con le altre tutte che furon fatte dagli onorevoli miei Colleghi.

Presidente. Si tratterebbe adunque di far stampare il Titolo 5° quale fu modificato dalla Commissione per l'incarico che ne ebbe dal Senato nell'ultima tornata, l'emendamento del signor Senatore De Foresta all'articolo 47, e il nuovo articolo proposto dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, colle varianti proposte dal signor Ministro Guardasigilli in sostituzione agli articoli 47, 48, 49 e 50.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Mi pare che dopo la stampa di questi articoli, sarebbe opportuno di rinviar poi tutto alla Commissione perchè dia il suo parere sopra la proposta gravissima fatta dal Signor Ministro Guardasigilli di una nuova compilazione, la quale emenderebbe tre o quattro articoli. Su di che mi pare che il Senato debba sentire il parere della Commissione, e la Commissione debba avere un certo tempo per riferire.

Presidente. Faccio osservare che la Commissione ha già steso tutti i suoi emendamenti e che la stampa che ora si domanda non è che per farli conoscere meglio a tutti i Senatori.

In quanto alla Commissione, avendo il suo manoscritto, credo che possa benissimo compiere il suo studio da oggi a domani.

Senatore Cibrario. Allora prego la Commissione a dichiarare se le possa bastare il termine da oggi a domani per i suoi studii.

Senatore De Gori, Relatore. Quando gli stampati possano essere in ordine domani ad un'ora dopo mezzogiorno, la Commissione prende impegno di mettersi in grado di esporre il suo avviso all'ora ordinaria della seduta.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Conforti per la stampa e distribuzione della nuova redazione di tutti gli emendamenti proposti al Titolo quinto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Farei ora riflettere al Senato con quanta accuratezza, e con quanto studio si proceda in questa discussione, e come anche essa si protragga molto in lungo, per cui pregherei i signori Senatori a veder modo di anticipare di qualche poco l'ora della loro venuta, perchè si potessero le sedute incominciare almeno alle 2 1/2. Ora si devono aprire alle 3 circa; un quarto d'ora ci vuole per la lettura del processo verbale, e per le altre formalità, dimodochè raramente la discussione incomincia prima delle 3 1/4 per chiuderla prima delle 5 1/2,

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1869.

per cui si deve tenere un numero maggiore di sedute di quanto sarebbe necessario se si incominciasse più presto. Rinnovo perciò la preghiera perchè si compiac-

ciano i signori Senatori di far sì che le discussioni si possano aprire almeno alle ore 2 1/2.
La seduta è sciolta (ore 5 1/2).
